



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG.PG/ 2012/ 224765
DEL 25/9/2012

ALLE CCIAA
AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA
ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA
ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA
FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA
ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere in merito ai limiti dimensionali in rapporto alla tipologia di attività

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CNA di Bologna il 6/8/2012 in merito all'oggetto, nella seduta del 17/9/2012 espone quanto segue:

Gestione Commissione
Regionale Artigianato



N° IT 231513

Viale A. Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email: cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

La circolare INPS n. 166 del 9/8/1996 chiarisce quali sono le attività artigiane che devono essere considerate in serie e quelle non in serie, fornendo dei criteri di individuazione.

Lavorazione in serie, semplicemente quando per la realizzazione del prodotto (a cui è necessario fare riferimento) è determinante l'uso delle macchine e minimo l'intervento dell'uomo.

Mentre la lavorazione non in serie è contraddistinta da alcune peculiarità:

- Esiste prevalenza tecnico-funzionale del lavoro degli addetti dell'impresa rispetto ai macchinari, alle attrezzature e alle strumentazioni utilizzate nel processo produttivo
- Il processo produttivo risulta sottoposto a normali e ricorrenti variazioni a causa della modifica delle commesse o della tipologia delle materie prime da usare

La CRA con parere del 17/10/2007 prot. n. 261007, ha affermato che rientrano nella lettera E dell'art. 4 della legge 443/85 (imprese edili con limite a 10 dipendenti):

“le imprese che svolgono la tecnica di progettare, costruire e conservare gli edifici, civili, industriali o rurali che siano; nella nozione vanno ricomprese anche tutte le attività specializzate, di finitura o ausiliarie della medesima, a condizione che siano connesse per complementarietà e sussidiarietà all'attività principale di costruzioni edili”.

Il parere prosegue precisando che

“le imprese che svolgono esclusivamente e quindi in via principale determinate attività specializzate, che contribuiscono al completamento o finitura di una costruzione quali posa in opere di vetri, serramenti, infissi, intonacatura, tinteggiatura e imbiancatura, piastrellatura di muri e pavimenti, installazione di altri rivestimenti come parquet, moquette, carta da parati, ecc. impermeabilizzazione, levigatura di pavimenti, lavori di carpenteria per finitura, opere di acustica, nonché movimenti terra, sbancamento e demolizione edifici, asfaltatura stradale, senza realizzare la costruzione dell'opera edile, devono essere classificate ai fini dimensionali nelle imprese di lavorazione non in serie”.

1. Quindi in presenza di più attività è necessario fare riferimento all'attività prevalente per l'inquadramento delle categorie di cui all'art. 4 della L. 443/85.
2. Si ritiene che l'attività principale di installazione impianti (DM 37/08) non rientri nell'edilizia e ai fini dei limiti dimensionali è da classificare nella lettera A (imprese non in serie) dell'art. 4.

Nel caso concreto posto nella richiesta di parere, si ritiene che l'impresa non svolga la vera attività di costruttore edile, quindi è da inquadrarsi nelle lavorazioni non in serie.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi



CNA servizi Bologna srl

40127 Bologna - Viale A.Moro 22
Tel.051 299111 Fax 051 6310170
C.F. e Reg. Imp. di Bo n.02235980378
R.E.A. di Bologna n.263200
Partita IVA 02235980378
Web: www.bo.cna.it - E-mail: info@bo.cna.it



Spettabile
Commissione Regionale per l'Artigianato
dell'Emilia Romagna
Viale Aldo Moro 44
40127 - Bologna

Bologna, 06/08/2012

Oggetto: quesito limiti dimensionali L. 443/85

Spettabile Commissione,

la presente per chiedere alcuni chiarimenti in merito ai limiti dimensionali di cui alla legge 443/85 (legge quadro per l'artigianato) che all'art. 4 tale requisito, prevedendo le figure computabili e stabilendo limiti differenziati per diverse "categorie":

- a) impresa che non lavora in serie
- b) impresa che lavora in seriema con lavorazione non del tutto automatizzata
- c) impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura
- d) impresa di trasporto
- e) imprese di costruzioni edili

In linea generale si pongono i seguenti quesiti:

- 1) in presenza di imprese esercenti più attività rientranti in categorie diverse è corretto prendere a riferimento quella relativa all'attività prevalente?
- 2) È corretto inquadrare tra le "imprese che non lavorano in serie" quelle esercenti attività di installazione impianti di cui al DM 37/2008?

Si espone da ultimo un caso concreto:

impresa che risulta iscritta con le seguenti attività:

- attività principale: installazione, manutenzione e collaudo impianti idrotermosanitari
- attività secondarie: installazione e manutenzione impianti elettronici, antincendio, elettrici e lavori di costruzione e manutenzione edile.

Si chiede se sia condivisibile fare riferimento alla lettera a)"impresa che non lavora in serie" dell'art.4 legge 443/85 al fine di stabilire i limiti dimensionali.

In attesa di cortese risposta, invio distinti saluti

Cna Servizi Bologna srl
Sandra Bianchi